RegioneLombardia

DECRETO N° 10602 Del 15.11.2011

Identificativo Atto n. 831

~~DIREZIONE GENERALE SANITA'~~

Oggetto

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

L'atto si compone di 21 pagine
di cui 17 pagine di allegati,
parte integrante

DIREZIONE GENERALE SANITA'

RegioneLombardia

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 11 luglio 1997, n. 31;

VISTO il decreto legislativo 19 giugno, n. 229;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed in particolare gli artt. 91 e 92 del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili";

VISTA la delibera di Giunta regionale 23 luglio 2004, n.VII/18344 "Interventi operativi per la promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Lombardia per il triennio 2004 – 2006" con cui è stata sancita, tra le altre, l'urgenza di definire protocolli e indirizzi al fine di conseguire una maggiore efficacia degli interventi attuati in occasione di infortuni sul lavoro e malattie professionali;

VISTA la delibera di Giunta regionale 30 maggio 2007, n.VIII/4799 "legge regionale 2 aprile 2007, n. 8 – Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie – Collegato – attuazione art. 6, comma 2 " con cui sono state fornite indicazioni per l'elaborazione di linee operative in materia di prevenzione e sicurezza in ambienti di lavoro per il triennio 2004-2006;

VISTA la delibera di Giunta regionale 2 aprile 2008, n. VIII/6918 "Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro (a seguito di parere alla Commissione Consiliare)" con la quale:

- è stato approvato il Piano regionale 2008-2010, documento precedentemente condiviso coi rappresentati del partenariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 13 febbraio 2008,
- sono state affidate alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano regionale;

PRESO ATTO che il Piano regionale 2008-2010 per la promozione della sicurezza e della salute negli ambienti di lavoro individua gli obiettivi specifici di livello regionale e le linee direttrici cui ispirarsi per il raggiungimento degli stessi;

SANITA' * DIREZIONE GENERALE

CONSIDERATO che il succitato Piano regionale 2008-2010:

- affida ai laboratori di approfondimento l'analisi dei rischi specifici, ricercando criteri di valutazione di efficacia degli interventi di prevenzione, assicurando il supporto tecnico-scientifico per la tematica di competenza, anche con la redazione di linee di indirizzo,
- individua le linee strategiche per comparti e rischi specifici e tra questi quello "costruzioni",
- sostiene lo sviluppo delle conoscenze dei rischi e dei danni nei comparti indagati, al fine di aumentare la conoscenza dei bisogni di sicurezza e salute per giungere ad una riduzione degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

PRESO ATTO che con delibera di Giunta regionale 8 giugno 2011, n. IX/1821 "Piano regionale 2011-2013 per la promozione della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro" si è data continuità alla pianificazione regionale avviata con il Piano 2008-2010 in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, individuando obiettivi specifici regionali, linee strategiche e strumenti per il loro conseguimento;

CONSIDERATO che il Piano regionale 2011-2013:

- è stato condiviso coi rappresentati del parternariato economico-sociale e istituzionale, delle istituzioni preposte all'attuazione e alla vigilanza della normativa in materia di sicurezza, attraverso la sottoscrizione dell'Intesa il 5 maggio 2011,
- ha riconfermato le modalità organizzative individuate nel Piano 2008-2011 dando continuità operativa ai laboratori di approfondimento già istituiti, tra cui quello delle "Costruzioni", e affidando alla Direzione Generale Sanità le funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle azioni previste dal Piano stesso;

VISTO il documento "Linee di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili" elaborato dal laboratorio di approfondimento "Costruzioni" nel corso del triennio 2008-2010 e successivamente valutato e approvato, in armonia con le procedure previste dal Piano regionale 2008-2010 riconfermate dal Piano regionale 2011-2013;

RITENUTO pertanto che il medesimo documento costituisca uno strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2011-2013, dal quale evincere le buone pratiche da adottare per

DIREZIONE GENERALE SANITA'

garantire adeguati livelli di sicurezza nei cantieri edili;

RITENUTO quindi di approvare il documento "Linee di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili", allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, e di prevederne la pubblicazione sul sito web della Direzione Generale Sanità, ai fini della diffusione dell'atto;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Organizzazione e Personale" nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX legislatura;

DECRETA

1. di approvare il documento "Linee di indirizzo per l'attività di Coordinatore per la sicurezza nei cantieri edili" allegato 1 al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito web della Direzione Generale Sanità.

IL DIRETTORE GENERALE
DIREZIONE GENERALE SANITA'
Dr. Carlo Lucchina

RegioneLombardia
Sanità

LABORATORIO DI APPROFONDIMENTO COSTRUZIONI

LINEE DI INDIRIZZO PER L'ATTIVITA' DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI EDILI

Allegato 1 al ddg 10602 del 15 novembre 2011

INDICE

1. INTRODUZIONE 3

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 3

2.1 La gestione della sicurezza nei cantieri: figure di sistema 3

2.2 Responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione 4

2.3 Ruolo e obblighi delle imprese affidatarie 4

2.4 Ruolo e obblighi delle imprese esecutrici 5

2.5 Obblighi del coordinatore per la progettazione 5

2.6 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori 5

3. COMPITI DEI COORDINATORI: TEMPISTICHE E MODALITA' 6

3.1 Il coordinatore per la progettazione 8

3.2 Il coordinatore per l' esecuzione dei lavori 11

1. INTRODUZIONE

I contenuti della presente linea di indirizzo per coordinatori della sicurezza nei cantieri edili è stata elaborata tenendo conto: - sia delle esperienze pratiche di coordinamento riscontrate nei cantieri e del diverso approccio dei coordinatori al loro ruolo - sia dell'andamento degli indici infortunistici del settore costruzioni sul territorio nazionale e lombardo.

Per quanto concerne il ruolo del coordinatore si evidenzia una notevole variabilità/disomogeneità circa le modalità di verifica, controllo e coordinamento sulle attività di cantiere.

A tali differenze si aggiungono quelle relative ai ruoli e ai rapporti fra i diversi attori del coordinamento e della prevenzione.

Sulla scorta di tale contesto, la presente linea di indirizzo propone strumenti concreti per l'assolvimento degli obblighi in carico ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori esplicitando tempistiche e modalità di assolvimento (riferimenti D.lgs 81/08 così come modificato dal D.Lgs 106/09 – *di seguito TESTO UNICO*).

Le indicazioni riportate nel presente documento riguardano un insieme di attività che se svolte da un coordinatore della sicurezza garantiscono una soglia di minima prestazione a cui un buon tecnico aderisce al fine di svolgere l'incarico in oggetto correttamente ed eticamente.

Si tratta di "regole" volontarie che non sostituisco in alcun modo i contenuti di legge, ma semplicemente vi si affiancano e integrano le lacune relative a tempistiche e modalità pratiche di assolvimento degli obblighi.

Poiché gli incarichi tecnici previsti dalla legge sono due, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, il presente documento è stato elaborato tenendo in considerazione le singole figure.

Si precisa che la presente linea di indirizzo non ha la presunzione di essere esaustiva, ma vuole essere uno strumento utile per migliorare l'efficacia delle attività di coordinamento per la sicurezza.

A tal fine, si sono presi in esame gli aspetti critici per la sicurezza evidenziati dall'esperienza degli addetti ai lavori.

Le presenti linee di indirizzo sono il frutto della collaborazione tra Regione Lombardia, ASL Bergamo, Ordini e Collegi professionali, Associazioni di Categoria e Sindacati.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 La gestione della sicurezza nei cantieri: figure di sistema

La normativa in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili è ad oggi interamente ricompresa nel D.Lgs 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro) successivamente modificato ed integrato dal D. Lgs 106/2009.

Il nuovo impianto normativo, che riprende le figure di sistema già introdotte in passato, punta l'attenzione sulla realizzazione di un sistema di sicurezza destinato a coinvolgere tutti i soggetti interessati.

Nei cantieri temporanei o mobili le figure di sistema con compiti di sicurezza sono, in primo luogo **il committente**, cui spetta il ruolo di promuovere, attenendosi ai principi generali di tutela (Art. 15 T.U.), le migliori condizioni di sicurezza nell'area di cantiere il quale può delegare tale compito al **responsabile dei lavori**.

In secondo luogo concorrono alla sicurezza di cantiere **il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori**.

Nei casi previsti dalla normativa, **il committente** o il responsabile dei lavori da esso delegato, **ha l'obbligo di designare il coordinatore per la sicurezza dei lavori** in fase di progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e il coordinatore in fase di esecuzione prima dell'affidamento dei lavori.

2.2 Responsabilità congiunte del committente e del coordinatore per la progettazione

Gli Artt. 90, 91 e 93 del T.U. codificano un intreccio di responsabilità tra committente/responsabile dei lavori e coordinatori; in particolare il committente o il responsabile dei lavori deve attenersi ai principi e alle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i lavori o fasi di lavoro. L'applicazione di queste disposizioni, condivise in fase di progettazione, deve essere coordinata dal coordinatore per la progettazione.

Inoltre è importante rilevare che la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) d) ed e).

2.3 Ruolo e obblighi delle imprese affidatarie

Nel nuovo impianto normativo viene confermato ed ampliato il ruolo centrale delle imprese affidatarie. All'impresa affidataria spetta, in particolare la verifica di congruenza del/i POS della/e impresa/e esecutrice/i rispetto al proprio prima della trasmissione al CSE, e di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e l'applicazione delle disposizioni e prescrizioni del PSC, nonché il coordinamento delle imprese esecutrici a cui ha affidato i lavori in merito al rispetto delle misure di tutela e sicurezza nello specifico cantiere. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza. Il Datore di lavoro o i dirigenti e/o preposti dell'impresa affidataria devono possedere adeguata formazione per l'assolvimento dei compiti previsti.

2.4 Ruolo e obblighi delle imprese esecutrici

Un ruolo non meno importante di quello degli altri soggetti sono chiamate a svolgerlo le imprese esecutrici. A queste, prima ancora che l'obbligo di attuare - nel singolo cantiere - quanto previsto nel PSC e nel POS, incorre quello di attuare tutte le misure organizzative e gestionali che l'attuale regolamentazione pone in capo ad ogni impresa, in particolare l'obbligo del datore di lavoro di richiedere l'osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro [tra cui quelle del POS] e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali. A questo proposito l'azione (si veda il successivo § 2.6) del CSE - che si affianca, ma non sostituisce, a quella dei datori di lavoro delle imprese esecutrici - sarà volta a verificare che le imprese esecutrici applichino le disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC.

2.5 Obblighi del coordinatore per la progettazione

Il coordinatore per la progettazione durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte deve:

- ⇒ redigere il piano di sicurezza e di coordinamento secondo quanto stabilito dalla norma.
- ⇒ predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera
- ⇒ coordinare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 del T.U.

2.6 Obblighi del coordinatore per l'esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- ⇒ verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- ⇒ verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
- ⇒ adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- ⇒ verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- ⇒ organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

⇒ verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

⇒ segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

⇒ nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competenti;

⇒ sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

3. COMPITI DEI COORDINATORI: TEMPISTICHE E MODALITA'

Nelle tabelle seguenti sono state esplicitate ed "enfatizzate" le azioni che più si riferiscono ai compiti e agli obblighi dei Coordinatori (CSP e CSE) e che l'esperienza di questi anni segnala come non sempre attuate.

Nelle figure n. 1 e n. 2 è riportato una flow-chart che individua schematicamente:

- i rapporti tra il CSP, il Progettista e il Committente
- le principali fasi e la cronologia delle azioni che consentono al CSP di predisporre correttamente il PSC e il fascicolo
- le principali criticità che possono verificarsi

Si premette che il coordinatore della sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase esecutiva, deve in relazione a specifici articoli di legge (Art. 91 e 92 del T.U.) svolgere determinate attività e redigere specifici documenti.

Il termine "coordinatore" riveste un preciso significato: infatti al di là delle attività che è chiamato a svolgere, deve rivestire un ruolo di "guida" ai fini della sicurezza per le diverse figure che intervengono nel processo di progettazione e di esecuzione dell'opera, favorire il confronto e garantire la coerenza del processo. Per questo, il Testo Unico ha richiesto uno specifico "corso di formazione", abilitante alla professione di coordinatore, ed ha introdotto un aggiornamento periodico obbligatorio.

Bisogna inoltre evidenziare che tutti coloro che hanno il compito di “fare prevenzione”, (dal committente al lavoratore) devono “investire” tutte le risorse necessarie (anche in termini di tempo) per raggiungere il massimo grado di sicurezza possibile, ovviamente in relazione alla propria professionalità e ai criteri deontologici e di responsabilità sociale della propria attività.

In questa ottica da parte di molti soggetti (innanzitutto da parte dei Committenti e dei Coordinatori) si avanza l’esigenza di definire, sia pure in modo assolutamente indicativo e non vincolante, l’impegno del coordinatore in rapporto alle dimensioni e alla complessità dell’opera, nonché l’esigenza di individuare le fasi di cantiere a maggior rischio in cui è auspicabile la presenza in cantiere del CSE (o comunque di suoi collaboratori con preparazione specifica al ruolo di coordinatore).

Il presente documento non intende (né potrebbe) costituire una “norma” vincolante, aggiuntiva alla normativa in vigore in materia di sicurezza nei cantiere, né per il coordinatore né tanto meno per gli organi di vigilanza. Si intende invece definire alcuni requisiti di massima a livello regionale di buona qualità dell’operato del coordinatore in modo che possa svolgere i propri compiti per migliorare i livelli di sicurezza in cantiere.

3.1 Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione

COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE			
CHE COSA FARE	**QUANDO**	**SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME**	**PERCHE'/OBIETTIVI**
1. Conferimento dell'incarico.	L'incarico di coordinatore è affidato contestualmente all'incarico di progettazione.	È auspicabile che l'incarico venga affidato in forma scritta.	Art. 90 comma 3 del T.U. a garanzia della contestualità dell'incarico.
2. Assistenza/informazione sui contenuti della legge al committente.	Al momento dell'incarico sino al completamento della stesura del PSC di cui al punto 12.	Informando in virtù di un dovere deontologico il committente dei suoi obblighi in relazione al D.Lgs 81/08 e s.m.i.	Perché il committente, dal primo momento e sino alla conclusione dell'incarico del CSP, abbia chiarezza in merito agli obblighi di legge. Art.91 comma 1 b-bis) del T.U.
3. Coordinamento con il progettista.	Sempre	La redazione del PSC e dei relativi allegati (programma lavori, fascicolo, lay-out, ecc.) dovrà essere frutto del confronto con l' equipe di progettazione.	Punto 1.1.1 a) allegato XV del T.U.
4. Sopralluogo preliminare sul sito del cantiere.	Prima di iniziare la redazione del PSC.	Il sopralluogo nel sito oggetto di intervento è ritenuto un adempimento preliminare indispensabile per la redazione del PSC e dovrà essere documentato dal CSP.	Il sopralluogo è necessario per l'attuazione dell'art. 100 del T.U.
5. Redazione del PSC.	Elaborazione progressiva secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione.	Il documento deve essere redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 del T.U.	Adempimento art.91 comma 1 a) del T.U.

CHE COSA FARE	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
6. Documentazione grafica relativa ad una proposta di organizzazione del cantiere.	In fase di redazione del PSC.	Planimetria del cantiere con dislocazione degli impianti, dei servizi, della viabilità interna e delle connessioni con l'ambiente esterno.	Visualizzazione delle scelte del PSC riferite all'organizzazione del cantiere.
7. Eventuali Disegni tecnici di supporto al PSC.	Durante la stesura del PSC.	Elaborazione di disegni per l'individuazione di soluzioni tecniche di progetto per la sicurezza in fase di realizzazione (concordate con l'équipe di progettazione).	Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.
8. Predisposizione di: ▪ Cronoprogramma ▪ Analisi dei rischi presenti con riferimento all'area, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa ▪ Analisi delle interferenze con terzi;	Durante la stesura del PSC.	Il CSP nella stesura del PSC predisporrà un programma temporale dei lavori (cronoprogramma); il cronoprogramma dovrà evidenziare: - le fasi di lavoro e il tempo stimato per la loro esecuzione; -le interferenze (sovrapposizioni spaziali e/o temporali); Le sovrapposizioni spaziali e temporali delle attività dovranno essere oggetto di apposita analisi e valutazione nel PSC. Il PSC dovrà in ogni caso avere una sezione dedicata all'analisi delle eventuali interferenze con terzi (altri cantieri limitrofi, attività limitrofe, circolazione di zona, attività all'interno di siti produttivi, abitazioni, ambienti occupati in genere, ecc.). Si dovranno predisporre le regole generali per il coordinamento all'uso comune da parte di piu' imprese e lavoratori autonomi di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi collettivi ; così come il coordinamento, l'organizzazione e la reciproca informazione fra datori di lavoro e lavoratori autonomi.	Riferimento a: punto 2 e successivi dell'allegato XV del T.U. - Prescrizioni operative, preventive, protettive (per interferenze tra lavorazioni) - 2.3.4.allegato XV del T.U. - Coordinamento per l'uso comune di apprestamenti,attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

CHE COSA FARE	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
9. Costi della sicurezza.	Durante la stesura del PSC.	La quantificazione deve essere effettuata secondo quanto previsto dal punto 4 dell'allegato XV del T.U.	Adempimento art.100 comma 1 e allegato XV del T.U.
10. Predisposizione del fascicolo.	Durante la stesura del PSC.	Da predisporre tenendo conto delle specifiche contenute nei testi di legge . Il fascicolo deve essere dotato di procedure e schemi che permettano di programmare nel tempo l'accesso e le attività di manutenzione dell'opera, con particolare riferimento ai tetti, mensole, volumi tecnici, ballatoi, vetrate, cupole, coperture, facciate, ecc..	Previsto dall'art.91 comma 1 lettera b) e allegato XVI del T.U. A completamento della documentazione di progettazione. Rif. Decreto Regione Lombardia 119 del 14-01-2009
11. Eventuali elaborati grafici di completamento del fascicolo, forniti dai progettisti.	Elaborazione progressiva anche secondo i diversi stati di avanzamento della progettazione.	Integrazione con inserimento di elaborati grafici per l'individuazione e la progettazione di elementi tecnici in opera, finalizzati alla sicurezza in fase di manutenzione, concordati con l'équipe di progettazione.	
12. Riesame del PSC e del fascicolo e dei documenti allegati.	Al termine dell'elaborazione dei documenti	Il CSP, a seguito della redazione del PSC e relativi allegati dovrà procedere al riesame dei documenti emessi secondo i seguenti criteri di qualità: verifica dell'applicazione della normativa, verifica della presenza di tutti gli allegati di legge, verifica che sia stata correttamente predisposta la valutazione dei rischi e che siano state individuate le misure preventive e protettive. (Rif. Punto 2 del presente documento)	
13. Consegna al Committente del PSC e fascicolo.	Al completamento del riesame della documentazione e prima della gara o richiesta di offerta.	Tramite specifica comunicazione.	In modo che il committente possa ottemperare agli obblighi di cui all'art. 101 del T.U.

3.2 Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE			
CHE COSA	**QUANDO**	**SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME**	**PERCHE'/OBIETTIVI**
1. Conferimento incarico.	Prima dell'affidamento dei lavori alle imprese	Nei casi previsti "il committente o il responsabile dei lavori designa il coordinatore per l'esecuzione".	Per pianificare le condizioni di sicurezza
2. Assistenza sui contenuti della legge al committente privato.	Al momento dell'incarico.	Informando in virtù di un dovere deontologico il committente degli obblighi previsti a suo carico dal T.U.	Perché ci sia chiarezza fin dal primo momento sui compiti di ciascuna figura di sistema.
3. Analisi del PSC e dei documenti progettuali.	Prima di iniziare le attività.	Analisi di tutti documenti con particolare attenzione al progetto, al PSC, alle tavole relative all'organizzazione del cantiere e al cronoprogramma (prestando attenzione alla gestione degli aspetti interferenziali e ambientali).	
4. Analisi/visita del sito.	Prima di iniziare le attività.	Confrontando il PSC consegnatogli dal Committente, con particolare attenzione alle caratteristiche dell'area e all'accessibilità.	
5. Eventuale integrazione del PSC.	in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche significative dell'intervento e alle eventuali proposte delle imprese esecutrici	IL CSE integra e/o adegua il PSC in relazione all'analisi effettuata (vedi punti 3 e 4).	art. 92 comma 1 lettera b) del T.U. Analisi effettuata sia in sito che rispetto ai documenti.

CHE COSA	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
6. Procedura di gestione del coordinamento con definizione della relativa modulistica.	Prima dell'inizio dei lavori.	Il CSE definisce le procedure finalizzate al coordinamento e ai controlli. Il CSE definisce la modulistica necessaria alla gestione del coordinamento: es. - modulo di rapporto di sopralluogo; - verbale di riunione e coordinamento; - verbale di comunicazione alle imprese; - verbale di sospensione attività per pericolo grave e imminente; - richiesta di sospensione dei pagamenti degli oneri della sicurezza per inadempimento al PSC; - altro.	art. 92 comma 1 lettera a) e b) del T.U.
6. BIS Coerenza e conformità dei POS	Prima dell'ingresso delle imprese in cantiere.	Il CSE controlla l'idoneità dei POS verificandone la congruenza con il PSC.	art. 92 comma 1 lettera b) del T.U.
7. Organizzare l'informazione.	▪ quando necessario; ▪ durante le riunioni di coordinamento.	Il CSE verifica verbalmente e/o in forma scritta il passaggio di informazioni presso i datori di lavoro e i lavoratori autonomi presenti in cantiere.	Art. 92 comma 1 lettera c) del T.U. Per essere sicuri che le informazioni arrivino a destinazione.

CHE COSA	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
8. Organizzazione della cooperazione e del coordinamento delle attività: riunioni.	Quando necessario in relazione all'andamento dei lavori	Le riunioni di coordinamento con tutte le imprese e i lavoratori autonomi dovranno essere indette dal CSE, che le convocherà a sua discrezione. Il verbale della riunione con le relative decisioni sarà sottoscritto dagli intervenuti e trasmesso a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi interessati (a cura dell'impresa affidataria per i propri subappaltatori)	▪ per confrontarsi e prendere decisioni in merito all'evoluzione dei lavori; ▪ per risolvere problemi intervenuti durante le lavorazioni.
9. Coordinamento con Direttore Lavori.	Con continuità per tutta la durata dei lavori.	Il CSE valuta con la direzione lavori in riunioni periodiche, le criticità delle fasi lavorative, in particolare devono essere oggetto di esame: - il programma dei lavori, - l'interferenza delle lavorazioni tra imprese; - la scelta dei materiali e prodotti chimici; - i sistemi di sicurezza da porre in esercizio per la successiva manutenzione dell'opera.	
10. Aggiornamento del PSC e del fascicolo.	Tutte le volte che risulta necessario.	In caso di varianti in corso d'opera, modifiche alla costruzione, ecc., il CSE deve provvedere qualora fosse necessario, all'aggiornamento delle tavole esplicative allegate al PSC, del programma lavori e del fascicolo.	Art.92 com. 1 lettera b) del T.U.
11. Verifica e aggiornamento del cronoprogramma.	Quando necessario	Sulla scorta delle previsioni fornite dal committente ai sensi dell'art. 90 comma 1 del T.U. ed ai sensi del punto 2.3.3 dell'allegato XV.	Punto 2.3.3. allegato XV del T.U.

CHE COSA	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
12. Verifica dell'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC.	Durante tutto il periodo di realizzazione dell'opera.	Mediante specifici sopralluoghi in cantiere in funzione dell'evoluzione dei lavori e dei rischi presenti possibilmente con stesura di apposito verbale.	
13. Parere per il pagamento degli oneri per la sicurezza.	All'atto dei SAL.	A fronte di richiesta espressa del Direttore dei Lavori, il CSE esprime parere di merito.	A fronte dell'attuazione delle azioni per la sicurezza previste nel PSC. Punto 4.1.6 allegato XV del T.U.
14. Raccoglie le evidenze documentali relative all'attività di formazione fatta ai lavoratori presenti in cantiere.	Al momento della verifica del POS.	Il CSE deve verificare che nel POS risulti che i lavoratori siano stati informati e formati sulle corrette procedure di lavoro, sulle misure di sicurezza a cui attenersi, sull'uso corretto dei DPC e DPI.	Punto 3.2.1 lettera l) Allegato XV del T.U.
15. Presenza in cantiere.	Le visite in cantiere sono a discrezione del CSE, in relazione alle fasi ed alla loro criticità	Il CSE deve avere una presenza all'interno del cantiere tale da poter garantire l'attività di coordinamento per cui ha ricevuto l'incarico dal committente e per poter eseguire quanto previsto dall'art. 92 del T.U. - all'inizio delle attività (inizio dei lavori) possibilmente in accordo con la DL, deve effettuare un'analisi approfondita del cronoprogramma, individuando tutte le attività critiche che dovranno vedere in cantiere la sua presenza, con particolare attenzione alla gestione delle interferenze; - deve osservare lo stato delle attività in relazione ai contenuti del PSC.	

CHE COSA	QUANDO	SPECIFICHE TECNICHE - DETTAGLI /COME	PERCHE'/OBIETTIVI
16. Raccolta della documentazione tecnica inerente il fascicolo	Durante le lavorazioni	Il CSE deve aggiornare il fascicolo, corredandolo di documentazione tecnica.	Per poter consentire i necessari livelli di sicurezza nelle successive fasi di lavoro e/o manutenzione sull'opera.
17. Informazioni al committente.	Periodicamente secondo accordi	Il CSE comunica periodicamente al committente sull'andamento delle attività e gli aspetti specifici (es: lavorazioni a rischio, interferenze, ecc.)	Al fine di rendere partecipe il committente degli obblighi a lui deputati art. 90 comma 1 e comma 9 del T.U. nonché art. 92 commm1 lett. e)
18. Comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale e alla Direzione Territoriale del Lavoro.	Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti i necessari provvedimenti	Comunicazione scritta. Si raccomanda il preventivo coinvolgimento degli organismi paritetici di settore.	Art 92 lettera e) del T.U.
19. Redazione di PSC e predisposizione del fascicolo	Nei casi in cui, dopo l'affidamento dell'incarico ad un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese oppure nei casi in cui non sia stato nominato il CSP perché non previsto .	Documento da redigere secondo il punto 2 e successivi dell'allegato XV del T.U. (vedi attività CSP)	Art 92 comma 2 del T.U.

(Fig. 1)

IL COORDINATORE IN FASE DI PROGETTAZIONE

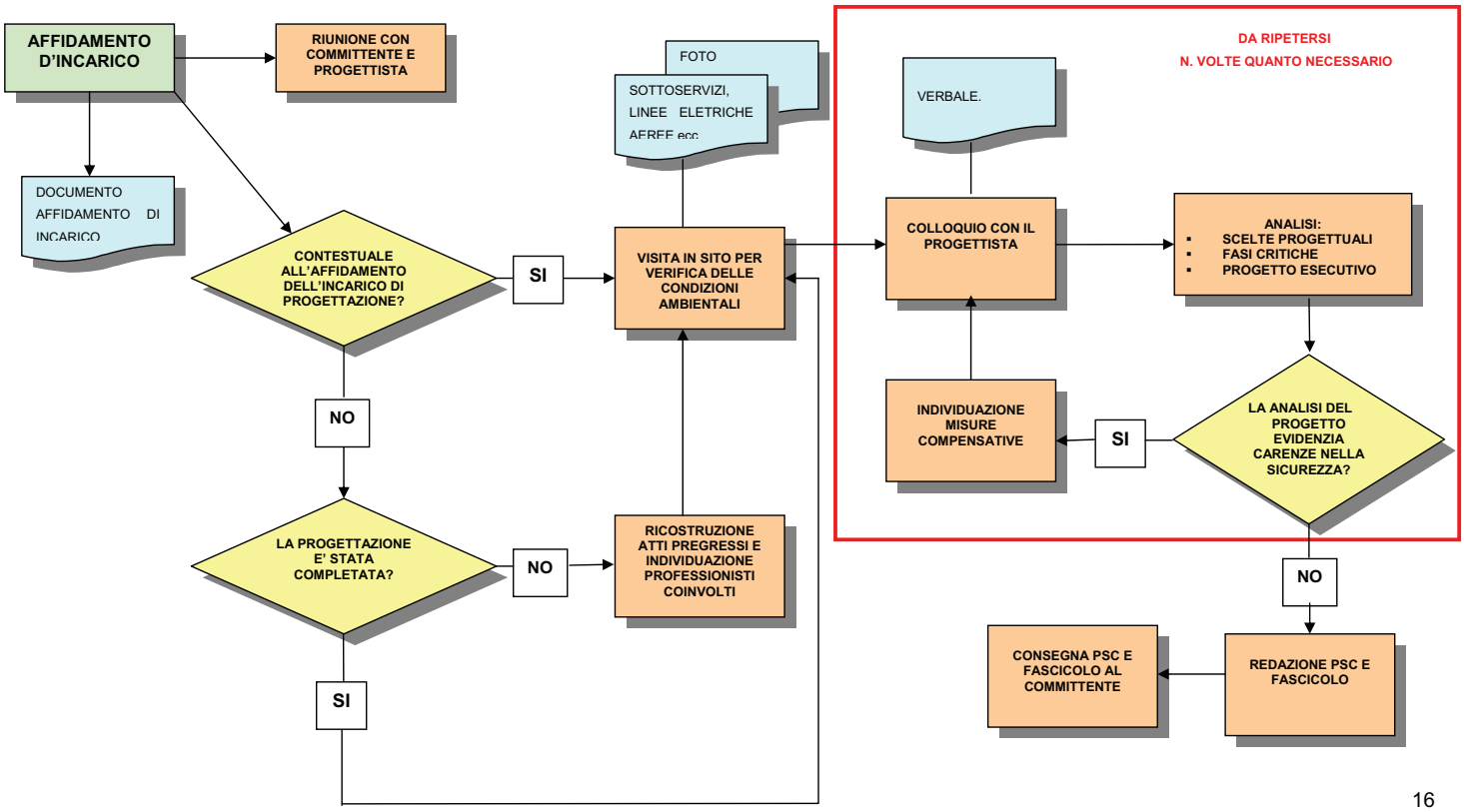

(Fig. 2)

IL COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE

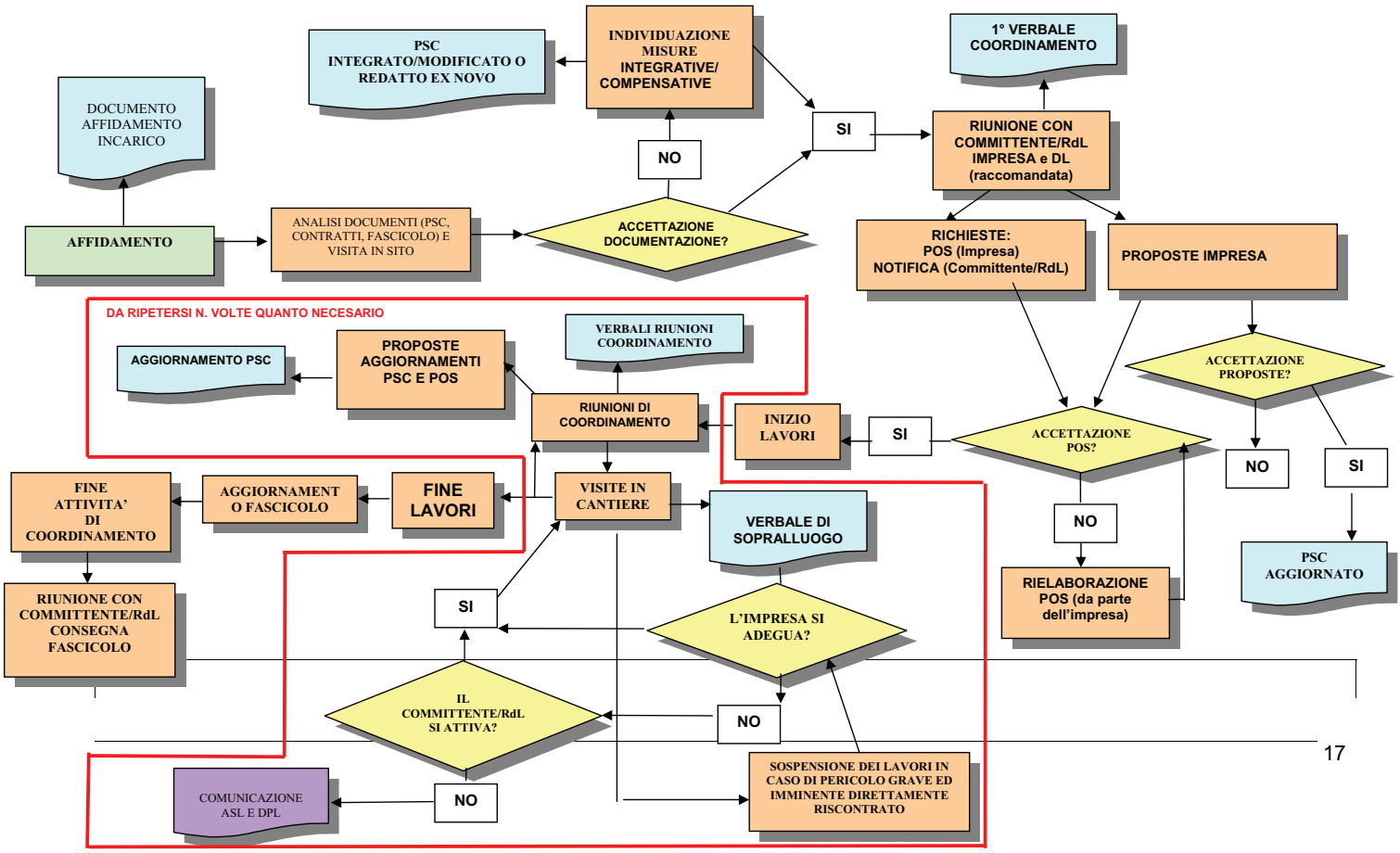

Gruppo di Lavoro
"Rapporti con Ordini e Collegi Professionali"
Coordinatore: Dr. Bruno Pesenti

Hanno partecipato ai lavori i rappresentanti di:

ASL - AIAS - ANCE Lombardia - CNA Lombardia - ASSOLOMBARDA - CONFARTIGIANATO - FEDERCOORDINATORI - CONSULTA REGIONALE DEGLI Ingegneri Architetti Geometri e Geometri laureati - FEDERAZIONE REGIONALE DEI COLLEGI dei Periti e Periti Industriali Laureati - PARTI SOCIALI

Hanno curato la redazione del documento:

Mario Alvino - Silvio Baita - Emi Bisesti - Claudio Bolzanella - Alessandro Brivio - Andrea Burlini - Ennio Cagnazzo – Antonio Capelli - Carmelo G. Catanoso - Maria Vittoria Coletto - Paolo Facchini - Fabrizio Lovato - Andrea Pastori - Bruno Pesenti - Carlo Picccinato - Giuseppe Ravasio - Pierangelo Reguzzoni – Marialessandra Tomasi - Irene Tomasoni